



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/MCF

Rif. Prot. n. del


Alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

Oggetto: Decreto di obbligatorietà del servizio di rimorchio.

Con riferimento alla nota n. 1882 del 30.1.2020, si trasmette copia del decreto con il quale si definisce l'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Porto Empedocle.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta



h



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 14, comma 1bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota n. 1882 del 30.1.2020 con cui la Capitaneria di porto di Porto Empedocle, a conclusione della relativa istruttoria, acquisiti i pareri delle associazioni di categoria interessate e l'intesa con l'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, ha proposto la modifica dell'ordinanza n. 19/1998, che disciplina l'obbligatorietà e le modalità di svolgimento del servizio di rimorchio nel porto di Porto Empedocle, e l'adozione del decreto di obbligatorietà previsto dall'articolo 14 comma 1 bis della legge n. 84/94;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dell'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel senso proposto dalla Capitaneria di Porto Empedocle in ragione delle rappresentate esigenze di sicurezza dello scalo interessato;

DECRETA

Articolo 1 –Obbligatorietà del servizio

Nel porto di Porto Empedocle il servizio di rimorchio è obbligatorio per le manovre di ormeggio e disormeggio delle seguenti navi:

- a) Navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 4000GT;
- b) Navi da crociera (cruise ships) di stazza lorda pari o superiori a 6000GT;
- c) Navi ro ro passeggeri in servizio di linea di stazza pari o superiore alle 11000GT;
- d) Navi che trasportano carichi infiammabili o comunque pericolosi di cui alle classi 1,2,3,6,7,8 del codice IMDG a prescindere dalla stazza.

In presenza di vento da qualsiasi quadrante di intensità superiore a 15 nodi il servizio di rimorchio è obbligatorio per tutte la navi in entrata e in uscita dal porto.

L'Autorità marittima può imporre l'obbligo del servizio (rimorchio manovra o in assistenza) a qualsiasi nave che effettui manovre di ormeggio/disormeggio qualora ragioni di sicurezza portuale lo rendano necessario

Articolo 2 - Esenzioni

Sono esentate dall'obbligo del servizio le navi militari.

Possono essere esentate le navi ro ro passeggeri in servizio di linea di stazza pari o superiore alle 11000GT con bow thruster di adeguata potenza, doppia elica e che abbiano effettuato almeno due

9

manovre in arrivo e partenza con l'assistenza del rimorchiatore senza che siano insorti problemi per la sicurezza portuale.

Le navi ro ro passeggeri inferiori alle 11000GT che non abbiano mai scalato il porto di porto Empedocle devono effettuare la prima manovra di arrivo e partenza con l'assistenza del rimorchiatore per dare prova di ampia manovrabilità.

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2020.

Il Direttore Generale

M. Coletta

19. 2. 2020

L